

Protocollo DDA/0002723 del 16 settembre 2024

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo alle istanze DDA/14271 e DDA/14273 ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Procedimento n. 2159/DDA/NV).

Con istanze DDA/14271, DDA/14273 e DDA/14274, pervenute in data 6 settembre 2024 (prott. nn. DDA/0002650, DDA/0002652, DDA/0002653), la Sig.ra <omissis>, in qualità di titolare dei diritti sull'opera oggetto di istanza, ha chiesto all'Autorità, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. (di seguito "Regolamento"), la rimozione di un'opera di carattere audiovisivo, intitolata "The Ruler", diffusa sul sito internet <https://mat6tube.com>, alle pagine <omissis>. Il soggetto istante ha dichiarato altresì che "A volte vengono visualizzati 4-5 secondi di pubblicità prima del video".

Dalle verifiche condotte sulle pagine del sito oggetto dell'istanza emerge che è effettivamente presente la riproduzione dell'opera oggetto di istanza, diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte, risulta altresì quanto segue:

- il nome a dominio del sito, raggiungibile alla mail abuse@mat6tube.com, risulta registrato dalla società Danesco Trading Ltd., con sede in John Kennedy, IRIS HOUSE, Floor 7, Flat 740B, 3106 Cipro, raggiungibile alle e-mail info@danesconames.com e abuse@danesconames.com, per conto di un soggetto non identificabile raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica mat6tube.com@whoisprotectservice.net;

- i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Hostiserver Ltd., con sede in 2 Světova 523/1, Libeň, 180, Praga, Cecoslovacchia, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@hostiserver.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati localizzati ad Amsterdam Olanda;

La scrivente Direzione ritiene che le predette istanze non risultino irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate e che sussistano, pertanto, i presupposti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto, per l'avvio del procedimento. Le istanze vengono trattate congiuntamente stante l'identità della segnalante e del sito oggetto di segnalazione.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, rimuovendo l'opera oggetto di istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto i numeri delle istanze "DDA/14271, DDA/14273 e DDA/14274", la quale disporrà, in tal

Direzione servizi digitali

caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto i numeri delle istanze “**DDA/14271, DDA/14273 e DDA/14274**” all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Nicola Viceconti, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **cinque giorni** lavorativi dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque giorni** lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione delle istanze ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione, come stabilito dall'art. 8, comma 6, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **25 ottobre 2024**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore